

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 393/98 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia

(GU L 50 del 20.2.1998, pag. 1)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Regolamento (CE) n. 2570/2000 del Consiglio del 20 novembre 2000	L 297	1	24.11.2000

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 148 del 19.5.1998, pag. 48 (393/98)



REGOLAMENTO (CE) N. 393/98 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1732/97⁽²⁾ della Commissione (in appresso denominato «il regolamento sui dazi provvisori») sono stati imposti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti (stainless steel fasteners, in appresso abbreviati «SSF») di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30 originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcune parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.
- (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
- (6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, prese in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) Ai fini delle conclusioni preliminari, la Commissione ha considerato gli SSF prodotti e venduti in India, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia e quelli esportati nella Comunità dai paesi interessati, nonché quelli prodotti e venduti nella Comunità da produttori comunitari prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base») in quanto hanno le

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 243 del 4. 9. 1997, pag. 17.

▼B

stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi.

- (8) Alcuni esportatori hanno nuovamente sostenuto (come già prima dell'istituzione delle misure provvisorie) che i dadi importati dai paesi interessati dovevano essere esclusi dall'inchiesta in quanto la produzione di dadi all'interno della Comunità è scarsa o nulla.
- (9) Come già nella fase provvisoria, tuttavia, tale affermazione non ha trovato conferma nei risultati dell'inchiesta, in base ai quali è risultato che esiste una produzione di dadi nella Comunità. Non si è dunque ritenuta giustificabile l'esclusione dei dadi dall'ambito del presente procedimento.
- (10) Un produttore esportatore indiano ha sostenuto che per determinare il valore normale di alcune viti di acciaio inossidabile esportate nella Comunità si dovevano utilizzare le vendite sul mercato interno di un certo tipo di viti di acciaio legato ad elevato tenore di carbonio fabbricate da tale impresa, in quanto tali tipi di viti sarebbero stati paragonabili. Dall'inchiesta tuttavia è emerso che questi diversi tipi di viti d'acciaio non potevano essere considerati prodotti simili avendo caratteristiche fisiche diverse da quelle del prodotto interessato esportato. La richiesta è stata dunque respinta.
- (11) Alcuni produttori/esportatori di Taiwan hanno contestato il fatto che nel regolamento sui dazi provvisori gli SSF non standard siano stati esclusi dal calcolo del dumping, nonostante la Commissione li considerasse prodotti simili. Come già indicato al punto 9 del regolamento sui dazi provvisori, la Commissione ha ritenuto che gli SSF standard fossero abbastanza rappresentativi, costituendo più del 70 % del totale delle esportazioni di SSF nella Comunità, per utilizzarli come base per il calcolo del dumping per tutte le importazioni interessate. Tale impostazione è confermata per tutte le imprese tranne una. Nel caso dell'impresa in questione, infatti, l'analisi ha dimostrato che gli SSF non standard costituivano la grande maggioranza delle sue vendite all'esportazione nella Comunità. Si è dunque deciso che, nel caso di questo esportatore, i calcoli relativi al dumping dovevano essere adeguati per incorporare gli SSF non standard.
- (12) Non essendo state ricevute altre osservazioni sulla definizione del «prodotto simile», sono confermate le conclusioni a questo proposito espresse nel punto 11 del regolamento sui dazi provvisori.

D. DUMPING

1. Valore normale

a) *India*

- (13) A detta di un'impresa, la Commissione avrebbe sbagliato a determinare il suo valore normale costruito utilizzando un criterio di ripartizione impreciso nel calcolo dei costi di produzione. La contestazione è stata respinta in quanto il criterio di ripartizione utilizzato dall'istituzione comunitaria rispecchiava il costo delle materie prime con maggiore precisione rispetto a quello proposto dall'impresa in questione.
- (14) Gli altri due produttori/esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che la metodologia utilizzata per determinare il valore normale indicata al punto 15 del regolamento sui dazi provvisori, consistente nell'utilizzare ogniqualvolta possibile la media ponderata dei prezzi franco fabbrica del produttore che ha collaborato che aveva effettuato vendite sul mercato interno, non consentiva un corretto confronto con i loro prezzi all'esportazione.

A questo riguardo, si è successivamente riscontrato che i valori normali basati sui prezzi franco fabbrica sul mercato interno dell'unico produttore indiano che ha collaborato e che ha effettuato vendite sul mercato interno non erano paragonabili ai

▼B

prezzi all'esportazione dei due produttori/esportatori, in quanto l'impresa in questione non aveva correttamente classificato i diversi tipi di SSF venduti sul mercato interno, e il confronto risultava pertanto inopportuno.

Per queste due imprese, quindi, la Commissione ha calcolato un valore normale costruito per tutti i tipi di SSF esportati nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Tale calcolo è stato effettuato in base ai costi di fabbricazione dei tipi esportati, cui è stato sommato un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (in appresso denominate «SGAV») e i profitti. La metodologia applicata per determinare l'importo delle SGAV e dei profitti rimane la stessa utilizzata nella fase provvisoria, e si basa cioè sull'unico produttore che ha collaborato e che ha venduto il prodotto in questione sul mercato indiano. Essendo però cambiato il valore normale di questo produttore indiano, l'ammontare delle SGAV e del margine di profitto è stato modificato di conseguenza.

b) *Corea*

- (15) In assenza di ulteriori osservazioni, le conclusioni provvisorie sono confermate.

c) *Malaysia*

- (16) Un produttore esportatore della Malaysia ha contestato la metodologia utilizzata per stabilire le SGAV e il margine di profitto nella costruzione del valore normale. Si ricorda che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, il calcolo delle SGAV si è basato sui dati relativi a quest'impresa, mentre il margine di profitto si basava sulla media ponderata dei profitti registrati dal gruppo cui apparteneva l'impresa.

A questo proposito, si ritiene che il fatto che le vendite sul mercato interno non siano effettuate in quantitativi rappresentativi non è di per sé sufficiente per non tener conto dei dati relativi a tali vendite nel contesto dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base. In questo caso particolare, per quanto riguarda le SGAV, l'inchiesta ha dimostrato che le SGAV di questa impresa risultavano compatibili con la media delle SGAV accertate per tutte le imprese oggetto dell'inchiesta nell'ambito del procedimento, come già indicato al punto 18 del regolamento sui dazi provvisori. L'uso di tali SGAV è stato dunque ritenuto il metodo più ragionevole. Per quanto riguarda i profitti, dato che i profitti dell'impresa mostravano notevoli differenze rispetto a quelli riscontrati per altri produttori, forse spiegabili con il fatto che l'impresa in questione è una consociata posseduta al 100 % da un gruppo straniero, si è ritenuto che le vendite effettuate sul mercato interno non potessero costituire una base ragionevole per tale calcolo. Data la situazione, la Commissione ha considerato che la metodologia utilizzata nel regolamento sui dazi provvisori (basata sul margine di profitto riscontrato per il prodotto in esame in relazione al gruppo cui apparteneva l'impresa) costituisse il modo più opportuno per rispecchiare la realtà economica di tale impresa al fine di determinare i profitti realizzati sulle vendite in Malaysia. La contestazione è stata pertanto respinta.

- (17) La stessa impresa ha protestato perché nel calcolare il margine di profitto da utilizzare per il valore normale costruito la Commissione non aveva tenuto conto delle vendite non remunerative sul mercato interno. Si ricordi che per alcuni tipi di prodotti, le vendite sul mercato interno effettuate in perdita rappresentavano più del 20 % del totale delle vendite di questo tipo sul mercato interno. Le vendite effettuate in perdita non erano dunque effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e di conseguenza non potevano essere prese in considerazione per l'accertamento del margine di profitto.

▼Bd) *Taiwan*

- (18) Tre produttori/esportatori hanno contestato la metodologia utilizzata per determinare il valore normale, illustrata al punto 20 del regolamento sui dazi provvisori. A loro giudizio, infatti, il valore normale avrebbe dovuto essere costruito anziché basarsi sui prezzi applicati da altri produttori di Taiwan.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, di regola il valore normale si basa sui prezzi sul mercato interno. Solo in assenza di vendite rappresentative sul mercato interno da parte di altri produttori, o se tali prezzi di vendita non sono adeguati, il valore normale viene costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Gli esportatori in questione, inoltre, non hanno specificato perché non sarebbe stato adeguato l'uso dei prezzi degli altri esportatori. Ove possibile, quindi, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati dalle altre imprese di Taiwan sul mercato interno.

- (19) Due produttori/esportatori hanno giudicato eccessivo il margine di profitto utilizzato per i valori normali costruiti, sostenendo che la Commissione non aveva fornito informazioni sufficienti sul metodo utilizzato per calcolarlo. A questo proposito, si noti che la Commissione ha fornito una tabella sintetica relativa ai dati utilizzati per il calcolo del margine medio di profitto. Poiché tali dati erano stati forniti da altre imprese di Taiwan, non è stato possibile divulgare ulteriori particolari in quanto, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento di base, la divulgazione delle informazioni deve tener conto dei legittimi interessi delle parti in causa alla riservatezza dei loro segreti commerciali.
- (20) Come nel caso della Malaysia, un produttore esportatore ha sostenuto che nel calcolare il margine di profitto da utilizzare nel valore normale costruito si dovrebbe tener conto delle vendite non remunerative sul mercato interno. Tale richiesta è stata respinta per gli stessi motivi già illustrati al punto 17 in relazione alla Malaysia.
- (21) Due produttori/esportatori collegati hanno contestato il fatto che, nel caso delle vendite sul mercato interno effettuate tramite un rivenditore collegato, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi ai quali il prodotto è stato rivenduto al primo cliente indipendente. Secondo tali imprese, infatti, sebbene fossero state effettuate a un'impresa collegata, tali vendite erano state effettuate a prezzi di mercato, e cioè si erano svolte nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi del terzo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base. Di conseguenza, si chiedeva che nel calcolo del valore normale si utilizzassero i prezzi pagati dal rivenditore collegato. L'analisi dei prezzi di vendita di questi due produttori collegati ai clienti collegati e non collegati, tuttavia, non ha dimostrato che i prezzi praticati ai primi erano prezzi di mercato. Poste queste premesse, la contestazione non ha potuto essere accolta.

e) *Thailandia*

- (22) Un'impresa thailandese ha sostenuto che nelle SGAV utilizzate per la costruzione del valore normale erano stati inclusi determinati importi relativi a vendite all'esportazione che andavano invece esclusi. Dopo aver effettuato una verifica, la Commissione ha accolto questa richiesta ed ha modificato di conseguenza i calcoli relativi ai costi di produzione.
- (23) Si noti che tale modifica ha influenzato anche gli accertamenti relativi alla seconda impresa, poiché tali SGAV erano state utilizzate per costruire il suo valore normale.
- (24) La stessa impresa ha sostenuto che l'uso del valore normale costruito non era opportuno nei casi in cui c'erano vendite di tipi simili sul mercato interno. Non si è potuto accogliere tale contestazione in quanto le differenze tra i tipi esportati e quelli

▼B

proposti non erano secondarie. Per effettuare un confronto sulla base proposta da questa impresa si sarebbero dovuti dunque apportare adeguamenti per tener conto di differenze delle caratteristiche fisiche di misura tale da pregiudicare la precisione del confronto.

- (25) Si noti che, per quanto riguarda la terza impresa thailandese, che era stata assoggettata in via provvisoria a un dazio individuale, non è risultato possibile stabilire un margine di dumping definitivo in quanto esportava una quantità trascurabile di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile che non erano prodotti in Thailandia.

f) *Repubblica popolare cinese*

i) *Paese analogo*

- (26) Un'impresa di Hong Kong che ha collaborato, che esportava SSF originari della Repubblica popolare cinese, ha proposto che per determinare il valore normale per la Repubblica popolare cinese si utilizzassero le sue vendite sul mercato interno di Hong Kong anziché i dati relativi a Taiwan, che era stato scelto come paese analogo. In assenza di nuove argomentazioni per giustificare la scelta di Hong Kong quale paese analogo, e dato che le vendite sul mercato interno di quest'impresa rappresentavano meno del 5 % del totale delle vendite all'esportazione cinesi nella Comunità, la proposta è stata respinta.

ii) *Modifica del valore normale*

- (27) Nel caso dell'impresa di cui al punto 26, si noti che le modifiche apportate al valore normale di Taiwan hanno influenzato i calcoli relativi al suo valore normale.

g) *Conclusioni*

- (28) Si confermano le altre conclusioni di cui ai punti 12-28 del regolamento sui dazi provvisori in relazione alla determinazione del valore normale.

2. **Prezzo all'esportazione**

a) *India*

- (29) Come indicato al punto 29 del regolamento sui dazi provvisori, i prezzi all'esportazione del produttore indiano che vendeva il prodotto in esame all'esportazione attraverso una società commerciale sono stati stabiliti in base ai prezzi da esso praticati alla società commerciale. L'impresa ha contestato gli adeguamenti apportati a tali prezzi all'esportazione. Dopo aver effettuato delle verifiche e alla luce di tutte le informazioni disponibili, comunque, si è concluso che l'impostazione seguita nella fase provvisoria non era adeguata, in quanto il prezzo praticato alla società commerciale non era attendibile esistente un'associazione o un accordo di compensazione tra il produttore e tale società. Nella fase definitiva i prezzi all'esportazione si sono pertanto basati sui prezzi praticati al primo acquirente indipendente nella Comunità.

b) *Taiwan*

- (30) Non essendo state presentate altre osservazioni oltre a quelle relative ai cambiamenti attinenti al prodotto in esame di cui al punto 8, si confermano le conclusioni di cui al punto 33 del regolamento sui dazi provvisori.

▼Bc) *Repubblica popolare cinese*i) *Trattamento individuale*

- (31) Le sei imprese che hanno collaborato cui è stato rifiutato il trattamento individuale hanno ribadito la loro richiesta in tal senso. Solo una delle sei imprese ha tuttavia fornito sostanziali elementi aggiuntivi di prova a sostegno della sua richiesta. Dopo aver attentamente esaminato tali elementi di prova, si è concluso che tale impresa godeva di un grado di autonomia giuridica e oggettiva dall'influenza dello Stato paragonabile a quello di un paese a economia di mercato. A quest'impresa è stato pertanto concesso il trattamento individuale.
- (32) Le altre cinque imprese che hanno collaborato non hanno fornito elementi di prova pertinenti a sostegno della loro richiesta di trattamento individuale. Si è pertanto confermato che queste imprese non erano abbastanza indipendenti dalla stato cinese nella loro attività, in particolare in considerazione del fatto che quattro di esse erano joint-venture in cui il partner della Repubblica popolare cinese era un'impresa statale. Anche la quinta impresa non ha dimostrato che la sua attività era abbastanza indipendente dalle autorità cinesi.

Data la situazione, la richiesta di trattamento individuale presentata da queste cinque imprese è stata respinta.

ii) *Utilizzo dei dati Eurostat per i prezzi all'esportazione*

- (33) Alcune parti interessate hanno contestato l'utilizzo dei dati Eurostat da parte della Commissione nella determinazione dei prezzi all'esportazione, sostenendo che i dati Eurostat, erano abbondantemente sovrastimati, e che in realtà la maggior parte delle esportazioni in questione veniva dalle sette imprese della Repubblica popolare cinese e di Hong Kong che hanno collaborato, che erano pertanto rappresentative.

Le parti interessate non hanno però dimostrato la pretesa imprecisione dei dati Eurostat, né hanno fornito dati alternativi più attendibili. La Commissione, inoltre, ha verificato la precisione dei dati di Eurostat contattando Eurostat stessa, le autorità doganali nazionali e gli importatori europei interessati. L'esito di tale verifica ha confermato che Eurostat era la fonte di informazione più attendibile ai fini dell'attuale inchiesta. Si conferma pertanto la metodologia utilizzata nella determinazione provvisoria.

d) *Corea, Malaysia e Thailandia*

- (34) In assenza di nuove osservazioni, le conclusioni provvisorie sono confermate.

3. Confrontoa) *India*

- (35) Per le due imprese di cui al punto 29, al fine di effettuare un equo confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione si è dovuto adeguare quest'ultimo per tener conto delle attività della società commerciale. Dato che le sue funzioni si possono considerare simili a quelle di un intermediario pagato a provvigioni, si è apportato un adeguamento sulla base delle SGAV dell'impresa stessa, cui è stato aggiunto un ragionevole margine di profitto. Tale adeguamento è stato dedotto dai prezzi praticati dalla società commerciale a clienti indipendenti nella Comunità.
- (36) Le suddette imprese hanno anche sostenuto che non erano state concesse sufficienti detrazioni per il ristorno dei dazi. A questo proposito si noti che le imprese in questione non hanno fornito elementi di prova decisivi del fatto che tutto l'acciaio inossidabile utilizzato per la produzione di elementi di fissaggio, ivi compresi

▼B

quelli venduti sul mercato interno, contenesse materie prime d'importazione per le quali erano stati pagati dazi a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base. Si conferma pertanto la posizione di cui al punto 42 del regolamento sui dazi provvisori.

- (37) Delle due imprese, quella che produceva e vendeva il prodotto in questione sul mercato interno ha ripetuto la richiesta di cui al punto 41 del regolamento sui dazi provvisori relativa all'adeguamento per il costo del credito. Poiché l'impresa interessata non ha fornito nuove prove a sostegno, si conferma la posizione di cui al punto 41 del regolamento sui dazi provvisori.
- (38) Le stesse imprese hanno anche chiesto un adeguamento per lo stadio commerciale in quanto le vendite sul mercato interno erano state effettuate a operatori commerciali e utilizzatori finali, mentre le vendite all'esportazione erano state effettuate solo a operatori commerciali. Le imprese hanno fornito elementi di prova sufficienti a dimostrazione del fatto che parte delle vendite sul mercato interno era stata effettuata ad uno stadio commerciale diverso rispetto alle vendite all'esportazione e che tale differenza incideva sulla comparabilità dei prezzi. Si riscontravano infatti differenze nette e costanti tra le funzioni e i prezzi delle due imprese per i diversi stadi commerciali. La richiesta è stata quindi accolta e il calcolo è stato basato su un confronto relativo alle vendite sul mercato interno e all'esportazione a operatori commerciali ogniqualvolta esse erano avvenute in quantitativi sufficienti a renderle rappresentative.

b) *Malaysia*

- (39) Un produttore esportatore della Malaysia ha chiesto una detrazione per la conversione delle divise relativa alle vendite all'esportazione, chiedendo che fosse utilizzato il tasso di cambio applicabile alla data di pagamento. Tale richiesta è stata respinta in quanto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j) del regolamento di base, il tasso di cambio applicabile può essere quello della data di fatturazione, della data del contratto, della data dell'ordine di acquisto o della data di conferma dell'ordinazione, ma non quello relativo alla data di pagamento.

c) *Taiwan*

- (40) I produttori/esportatori di cui al punto 18 che avevano chiesto che il valore normale fosse costruito anziché essere basato sui prezzi degli altri produttori hanno chiesto che, qualora fosse stata respinta tale richiesta, si effettuasse un adeguamento per il diverso stadio commerciale, dato che sul mercato interno il prodotto in questione era venduto a dettaglianti, mentre il prodotto esportato era venduto ad operatori commerciali. La richiesta è stata respinta in quanto i prezzi utilizzati si riferivano a produttori cui era già stato rifiutato, in circostanze analoghe, lo stesso tipo di adeguamento per lo stadio commerciale.
- (41) Due produttori/esportatori collegati hanno chiesto una detrazione per la conversione delle divise analoga a quella di cui al punto 39. La richiesta è stata respinta per gli stessi motivi indicati al punto suddetto.
- (42) Queste due imprese collegate hanno chiesto una detrazione per il costo dei crediti relativo alle vendite sul mercato interno, domandando che si utilizzasse la data effettiva del pagamento. La richiesta è stata respinta per gli stessi motivi di cui al punto 41 del regolamento sui dazi provvisori.

d) *Corea, Thailandia, Repubblica popolare cinese*

- (43) In assenza di nuove osservazioni, si conferma la metodologia provvisoria.

▼B

4. Margini di dumping

a) *Considerazioni generali*

- (44) In assenza di altre nuove osservazioni relative alla determinazione del margine di dumping, si conferma la metodologia illustrata ai punti 45-47 del regolamento sui dazi provvisori. Calcolati su tale base, i margini di dumping sono i seguenti:

b) *India*

- (45) Alla luce delle modifiche di cui sopra apportate ai calcoli, si è riscontrato che, per i due produttori/esportatori indiani che non vendevano il prodotto in esame sul mercato interno, l'andamento dei prezzi all'esportazione registrava significative variazioni da un periodo all'altro e che un calcolo basato sulla media ponderata non avrebbe rispecchiato appieno le pratiche di dumping in atto. La nuova media ponderata del valore normale è stata dunque confrontata con i prezzi di tutte le singole operazioni di esportazione.

- (46) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

— Audler Fasteners, Vasai	11,2 %
— Lakshmi Precision Screws Ltd, Rothak	19,8 %
— Kundan Industries Ltd, Vasai / Tata Export Ltd, Mumbai	47,4 %.

- (47) Il margine di dumping definitivamente stabilito per gli esportatori indiani diversi da quelli che hanno collaborato alla presente inchiesta, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è del 59,4 %.

c) *Corea*

- (48) In assenza di osservazioni da parte dell'unico produttore esportatore coreano che ha collaborato, il suo margine di dumping rimane immutato; tale margine, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è il seguente:

— Daegil Trading Co. Ltd, Seul	24,0 %.
--------------------------------	---------

Il margine di dumping definitivo stabilito per i produttori/esportatori coreani diversi da quelli che hanno collaborato alla presente inchiesta, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è del 26,7 %.

d) *Malaysia*

- (49) Un produttore esportatore della Malaysia ha contestato che i suoi prezzi all'esportazione avessero un andamento caratterizzato da significative differenze a seconda dei periodi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. Detto esportatore ha fatto notare che il continuo calo dei suoi prezzi all'esportazione nel periodo dell'inchiesta si poteva spiegare con un parallelo calo dei costi delle materie prime. Se anziché utilizzare i costi medi annui nel calcolo del dumping si fossero utilizzati i costi medi mensili, l'andamento di cui sopra sarebbe infatti scomparso. Alla luce delle prove presentate, la richiesta è stata accolta e il margine di dumping relativo a questa impresa è stato stabilito in base a un confronto tra medie ai fini delle conclusioni definitive.

Un'impresa della Malaysia ha offerto un impegno ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. Dopo essersi consultata con la Commissione, tuttavia, l'impresa ha ritirato la sua richiesta.

I margini di dumping definitivi calcolati per i produttori/esportatori della Malaysia che hanno collaborato, espressi in

▼B

percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

- Tong Heer Fasteners Co., Sdn. Bhd., Penang 7,0 %
- Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd. 5,7 %.

- (50) Il margine di dumping definitivo stabilito per i produttori/esportatori della Malaysia diversi da quelli che hanno collaborato alla presente inchiesta, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è del 7,0 %.

e) *Taiwan*

- (51) Alcuni produttori/esportatori di Taiwan che non hanno collaborato hanno presentato alla Commissione informazioni relative ai loro prezzi all'esportazione per dimostrare che, se nel calcolo del dazio residuo si fossero utilizzati tali prezzi, il dazio sarebbe stato di gran lunga inferiore. Pur ammettendo che dovevano essere considerate parti che non avevano collaborato, le imprese hanno chiesto che si tenesse conto dei loro dati nel quadro degli elementi disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. Tale richiesta non può essere accettata in quanto costituirebbe un incentivo alla mancata collaborazione e potrebbe produrre conclusioni inattendibili dato il carattere selettivo delle informazioni fornite. Inoltre, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento di base, le informazioni presentate da una parte interessata non devono essere ignorate a condizione che, tra l'altro, siano adeguatamente presentate a tempo debito e siano verificabili. Nel caso in questione, nessuna di queste condizioni è soddisfatta.

- (52) Le stesse imprese che non hanno collaborato hanno contestato il fatto che, mentre era stato imposto un singolo margine di dumping alle due imprese collegate di Taiwan, il margine residuo si basava sul singolo margine accertato per una di queste imprese collegate, che era il più elevato registrato a Taiwan. Il fatto che a un gruppo di imprese collegate si imponga un margine di dumping medio per evitare le elusioni, tuttavia, non ha alcun rapporto con la determinazione del dazio applicabile alle imprese che non hanno collaborato. L'obiezione è stata dunque respinta.

- (53) Per tre produttori esportatori di Taiwan, la nuova media ponderata del valore normale è stata confrontata con i prezzi di tutte le singole transazioni di esportazione, poiché si è accertato che i prezzi all'esportazione variavano considerevolmente a seconda dei periodi e che un calcolo basato sulla media ponderata non avrebbe riflettuto appieno il grado di dumping praticato.

- (54) I margini di dumping definitivi stabiliti per i produttori/esportatori di Taiwan che hanno collaborato, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

- Arrow Fastener Co. Ltd / Level Fastener Co. Ltd, Taipei 5,3 %
- CLC Industrial Co. Ltd, Taiwan 5,4 %
- Min Hwei, Kaohsiung 10,2 %
- Rodex Fasteners Corp., Chung Li 8,8 %
- Sen Chang, Tao Yuen 11,1 %
- Tong Hwei, Kaohsiung 10,2 %.

- (55) Il margine di dumping definitivo stabilito per i produttori/esportatori di Taiwan diversi da quelli che hanno collaborato alla presente inchiesta, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è del 23,1 %.

▼Bf) *Thailandia*

- (56) Alla luce delle modifiche di cui sopra apportate al valore normale, i margini di dumping definitivi stabiliti per i due produttori/esportatori thailandesi che hanno collaborato, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

A.B.P. Stainless Steel Fastener Co. Ltd	8,0 %
Dura Fastener Co., Ltd	2,7 %.

- (57) Il margine di dumping definitivo stabilito per i produttori/esportatori thailandesi diversi da quelli che hanno collaborato alla presente inchiesta, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è dell'8,0 %.

g) *Repubblica popolare cinese*

- (58) Per quanto riguarda l'impresa della Repubblica popolare cinese cui è stato concesso il trattamento individuale solo nella fase definitiva, la media ponderata del valore normale fob franco frontiera nazionale di Taiwan è stata confrontata con la media ponderata dei suoi prezzi all'esportazione fob franco frontiera nazionale cinese allo stesso stadio commerciale.

Quattro imprese che hanno collaborato cui non era stato concesso il trattamento individuale hanno chiesto un impegno ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. Di norma, però, gli impegni di imprese che operano in paesi non retti da un'economia di mercato non sono accettati. In questo caso, inoltre, il rischio di elusione è elevato e si deve notare che il trattamento individuale era stato rifiutato a queste imprese perché si è ritenuto che non operavano in normali condizioni di mercato. Data la situazione, non si è potuto accettare l'impegno proposto.

Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è il seguente:

— Ningbo Shyechang Metal Products	24,2 %.
-----------------------------------	---------

Per quanto riguarda l'impresa cui era già stato concesso il trattamento individuale nel regolamento sui dazi provvisori, il margine di dumping definitivo basato sul valore normale modificato per Taiwan, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è il seguente:

— Power Van Industrial Co. Ltd	13,6 %.
--------------------------------	---------

- (59) Per i produttori/esportatori cinesi diversi da quelli sopra indicati, il margine di dumping definitivo basato sul valore normale modificato per Taiwan, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è del 78,0 %.

E. **PREGIUDIZIO****1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping**

- (60) I rappresentanti di alcuni esportatori indiani hanno sostenuto che le importazioni dall'India non dovrebbero essere cumulate con le importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia, dalla Repubblica di Corea, da Taiwan e dalla Thailandia e dovrebbero essere escluse dal procedimento. Questo perché l'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni dall'India non era paragonabile a quello relativo agli altri paesi terzi interessati, e il volume delle importazioni dall'India nel periodo dell'inchiesta era inferiore (dell'1,5 %) a quello del 1995. Si sosteneva inoltre che la quota di mercato detenuta dall'India nel periodo dell'inchiesta (2,9 %) era irrilevante «rispetto al totale degli scambi del prodotto in esame».

▼B

- (61) A questo riguardo, l'inchiesta ha dimostrato che il volume delle importazioni dall'India nel periodo dell'inchiesta è stato significativo, così come il volume delle importazioni dagli altri paesi interessati. Inoltre, estrapolando il volume delle importazioni dall'India nel periodo dell'inchiesta (undici mesi) per un periodo di dodici mesi e confrontandolo con i livelli del 1995, si rileva che il volume è in realtà cresciuto. A norma dell'articolo 5, paragrafo 7 e dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, infine, una quota di mercato del 2,9 % non si può considerare irrilevante.
- (62) Alla luce di quanto sopra, si conclude che le importazioni del prodotto in questione dall'India devono essere esaminate cumulativamente con le importazioni dagli altri paesi interessati.

2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario

- (63) Alcuni esportatori indiani hanno sostenuto che le importazioni del prodotto in esame originarie dell'India non hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria in quanto i loro prezzi medi sono rimasti stabili per gran parte del periodo esaminato e, tra il 1994 e il 1996, sono aumentati del 19 %.
- (64) L'inchiesta ha dimostrato che la media ponderata dei prezzi delle importazioni dall'India è rimasta relativamente stabile dal 1992 al 1994, ma ad un livello molto basso e notevolmente inferiore al livello dei prezzi dei produttori comunitari, anche tenendo conto dei successivi aumenti di prezzo. Si ricordi inoltre che sono stati accertati sostanziali livelli di sottoquotazione nel periodo dell'inchiesta.
- (65) Affermazioni simili sono state fatte anche dagli esportatori di Taiwan, secondo i quali i prezzi delle importazioni provenienti da Taiwan erano rimasti stabili nel periodo considerato.

Anche in questo caso, i prezzi delle importazioni provenienti da Taiwan mostrano una certa stabilità, ma a un livello relativamente basso. Da Taiwan sono stati importati grandi quantitativi di SSF che hanno abbondantemente sottoquotato i prezzi dei produttori comunitari nel periodo dell'inchiesta.

3. Sottoquotazione dei prezzi

- (66) La base del calcolo della sottoquotazione dei prezzi è illustrata al punto 65 del regolamento sui dazi provvisori.
- (67) Tre esportatori (due indiani e uno di Taiwan) hanno però fornito nuove informazioni sulle vendite all'esportazione e sui prezzi. Sulla base di tali nuovi dati sono stati stabiliti dei margini di sottoquotazione modificati.
- (68) A seguito della concessione del trattamento individuale ad un secondo esportatore cinese che ha collaborato, per l'esportatore in questione è stato calcolato un margine di sottoquotazione individuale e si è ricalcolato il margine di sottoquotazione degli altri cinque esportatori cinesi che hanno collaborato.
- (69) Inoltre, sono stati ricalcolati gli adeguamenti del prezzo cif all'esportazione concessi a tutti gli esportatori (per tener conto delle spese sostenute successivamente all'importazione), ciò che ha provocato leggere modifiche dei margini di sottoquotazione stabiliti in via provvisoria.
- (70) I margini di sottoquotazione riveduti sono espressi, come già nel regolamento sui dazi provvisori, in percentuale dei prezzi (franco fabbrica) dell'industria comunitaria. I margini di sottoquotazione stabiliti sono i seguenti:

Paese	Margine di sottoquotazione
Repubblica popolare cinese	dal 39,4 % al 39,8 %
Malaysia	dal 21,8 % al 42,5 %

▼B

Paese	Margine di sottoquotazione
Taiwan	dal 17,8 % al 60,9 %
India	dal 23,6 % al 36,6 %
Corea	22,7 %
Thailandia	dal 25 % al 33,5 %

- (71) La media ponderata globale della sottoquotazione di prezzi per tutti i paesi in questione nel periodo dell'inchiesta è del 28,7 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

4.1. *Produzione, capacità produttiva, tassi di utilizzo della capacità produttiva e quote di mercato*

- (72) Alcuni esportatori cinesi hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe dovuto all'aumento della produzione e della capacità produttiva dei produttori interessati nel periodo in esame, e in particolare nel 1994.
- (73) L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che tra il 1992 e il 1996 il consumo del prodotto in esame è aumentato del 75 %. Benché la capacità sia aumentata del 91 % (soprattutto grazie all'acquisto da parte di un produttore comunitario denunziante degli impianti di produzione di un produttore non denunziante), la produzione dell'industria comunitaria è aumentata solo del 48 %. I tassi di utilizzo della capacità produttiva, inoltre, sono diminuiti del 18 %. Nel periodo in esame la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita del 7 % mentre quella degli esportatori in questione è aumentata del 16,5 %. L'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria non ha potuto sfruttare appieno l'incremento dei consumi a causa degli alti volumi e dei bassi prezzi delle importazioni oggetto di dumping.

4.2. *Giacenze*

- (74) Alcuni esportatori cinesi hanno sostenuto che l'aumento delle giacenze dei prodotti comunitari è dovuto a un aumento della produzione di SSF in un periodo in cui «non c'è stato un aumento dei consumi che assorbisse questi SSF supplementari».
- (75) L'inchiesta ha dimostrato che le cose non stanno così, come testimonia lo sviluppo dei consumi accennato al punto precedente. In effetti, l'incremento dei consumi (75 %) è stato notevolmente superiore a quello della produzione (48 %) e delle vendite (27 %) dell'industria comunitaria.

4.3. *Prezzi*

- (76) Gli esportatori cinesi hanno anche sostenuto (in contrasto con l'obiezione di cui sopra) che, sebbene tra il 1992 e il 1996 i consumi fossero aumentati, la Commissione non aveva tenuto conto dell'aumento della capacità produttiva dei produttori comunitari e che in una simile situazione ben difficilmente si sarebbero potuti verificare notevoli aumenti dei prezzi.
- (77) Tale argomentazione non sembra particolarmente pertinente e non tiene conto del fatto che, nonostante un aumento della capacità produttiva e un incremento complessivamente trascurabile dei prezzi dell'industria comunitaria, l'incremento delle vendite non ha tenuto il passo con l'incremento dei consumi e l'industria comunitaria ha perso quote di mercato nel periodo in esame.

4.4. *Redditività*

- (78) Si è detto che la situazione negativa dell'industria comunitaria era stata esagerata nel regolamento sui dazi provvisori e rappresentanti degli esportatori hanno fornito diverse informazioni sulla

▼B

solidità finanziaria complessiva di ciascuno dei cinque produttori denunzianti.

- (79) Le informazioni fornite si riferivano a tutte e cinque le imprese in periodi precedenti e fino al periodo dell'inchiesta. Solo per uno dei produttori denunzianti sono state però fornite informazioni relative alla redditività nel periodo dell'inchiesta, e tali informazioni sono dunque incomplete. Per il produttore in questione, le informazioni confermano i dati accertati nel corso dell'inchiesta, e cioè che c'è stato un brusco e significativo calo della redditività nel periodo dell'inchiesta. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che tale calo era chiaramente evidente per ciascuno degli altri produttori denunzianti nel periodo dell'inchiesta. L'obiezione è dunque respinta.

4.5. *Occupazione*

- (80) Si è sostenuto che, nonostante i forti investimenti in macchinari per l'automazione della produzione, il numero degli addetti dell'industria comunitaria è aumentato del 16 % nel periodo in esame (da 325 a 378 addetti) e che questo aumento dell'occupazione dimostra che l'industria comunitaria non subisce un pregiudizio grave.
- (81) Dall'inchiesta è emerso che, nonostante i massicci investimenti in macchinari per la produzione (che hanno richiesto ulteriori posti di lavoro) e un aumento del 10 % della produttività tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha registrato una perdita di quota di mercato e un grave deterioramento della sua situazione finanziaria.

5. **Conclusioni relative al pregiudizio**

- (82) Si ricordi che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, nessuno dei suddetti fattori costituisce necessariamente una base di giudizio determinante in relazione all'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria.
- (83) Si noti a tale riguardo che, anche se la produzione e le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate, tale evoluzione non può portare alla conclusione che l'industria comunitaria non è stata danneggiata, in quanto il consumo sul mercato comunitario registra un incremento notevolmente superiore. La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping, inoltre, è aumentata del 17 % (passando al 50,1 %) in un periodo in cui la quota di mercato dell'industria comunitaria diminuiva del 7 % (passando al 19 %) e la sua redditività subiva un brusco e significativo declino.
- (84) Alla luce di quanto sopra e in assenza di altre osservazioni, si conferma che, come accertato nei punti 66-73 del regolamento sui dazi provvisori, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base.

F. CAUSALITÀ

1. **Effetto delle importazioni oggetto di dumping**

- (85) Gli esportatori indiani hanno accennato al fatto che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria era negativa nel 1992, in un momento in cui le importazioni provenienti dall'India erano «praticamente inesistenti».
- (86) A questo proposito si rileva, in primo luogo, che l'incidenza delle importazioni provenienti dall'India sulla situazione dell'industria comunitaria dovrebbe essere esaminata cumulativamente, come già rilevato, con le importazioni provenienti dagli altri paesi interessati. Cumulativamente, il volume delle importazioni provenienti dai paesi interessati rappresentava nel 1992 il 57,5 % del totale delle importazioni (pari al 33,5 % del consumo comunitario). Anche considerandole separatamente, inoltre, si è

▼B

visto come le importazioni provenienti dall'India siano aumentate nello stesso periodo in cui diminuivano la quota di mercato e i profitti dell'industria comunitaria.

2. Effetti di altri fattori

- (87) In sede di inchiesta provvisoria, la Commissione aveva esaminato in quale misura il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria fosse stato provocato dall'incidenza delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia e se altri fattori avessero causato o contribuito a causare detto pregiudizio, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping in questione. Tali altri fattori comprendevano l'evoluzione dei consumi, gli effetti delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime ed eventuali prassi anticoncorrenziali dell'industria comunitaria.
- (88) Nonostante tale analisi dettagliata sul nesso di causalità del pregiudizio, si è sostenuto che non esisteva alcun nesso di causalità tra il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping oppure, in alternativa, che l'eventuale pregiudizio grave subito era stato causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping.
- (89) In particolare, si è sostenuto che il campo di applicazione del procedimento antidumping è chiaramente discriminatorio in quanto le importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originarie del Sudafrica sono state omesse dall'inchiesta pur essendo avvenute in grandi quantitativi e a prezzi molto bassi. Si è detto inoltre che l'unica spiegazione fornita dalla Commissione nel regolamento sui dazi provvisori per l'esclusione di tali importazioni dall'ambito dell'inchiesta è che, in questo specifico caso, i dati di Eurostat erano risultanti inattendibili.
- (90) A questo proposito si rileva che, per quanto riguarda i dati Eurostat, le cifre sulle importazioni dichiarate originarie del Sudafrica sono considerate inattendibili in quanto dai dati a disposizione risulta che in Sudafrica non esiste produzione del prodotto in questione. Non è stata ricevuta alcuna osservazione in senso contrario.
- (91) Si è anche sostenuto che le importazioni originarie delle Filippine potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e si è detto che il prezzo del prodotto in esame originario delle Filippine è diminuito del 18,3 % tra il 1995 e il 1996.
- (92) Il Consiglio conferma che il prezzo degli SSF originari delle Filippine è diminuito tra il 1995 e il 1996. L'inchiesta ha però dimostrato che, pur essendo diminuiti, i prezzi sono rimasti significativamente (e costantemente) superiori a quelli dei paesi oggetto della presente inchiesta. La Commissione, inoltre, non ha alcuna prova del fatto che i prezzi del prodotto in esame originario delle Filippine fossero oggetto di dumping.
- (93) Si è sostenuto che la diminuzione del consumo comunitario apparente nel 1996, dopo tre anni in cui il consumo era aumentato, ha inciso sulla situazione dell'industria comunitaria in quanto l'industria interessata si aspettava un continuo aumento dei consumi, aveva effettuato forti investimenti in macchinari ed aveva aumentato la produzione in funzione di tali aspettative. Si è attirata l'attenzione sull'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento di base, in base al quale una «contrazione della domanda» è uno dei vari elementi di cui si può tener conto nel valutare se fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.
- (94) L'inchiesta ha dimostrato che, tra il 1992 e il 1995, il consumo comunitario è aumentato da 47 187 tonnellate a 86 472 tonnellate (un incremento dell'83 %), mentre nel 1996 ha registrato un

▼B

leggero calo, passando a 82 352 tonnellate (una diminuzione del 4,7 %). Questo leggero calo dei consumi non può di per sé spiegare il sostanziale deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta, in particolare per quanto riguarda il calo della sua quota di mercato.

- (95) Si è anche sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito sarebbe in parte dovuto alla «volubile» politica dei prezzi adottata dai produttori comunitari. Tra il 1992 e il 1994, infatti, l'industria comunitaria avrebbe ridotto del 10 % i suoi prezzi di vendita, ma in compenso la sua produzione sarebbe aumentata del 48 %, il suo volume di vendita del 44 % e la sua redditività del 7,7 %. Nel 1995, l'industria comunitaria avrebbe poi drasticamente mutato la sua politica e avrebbe aumentato i prezzi, ciò che avrebbe provocato un calo del volume delle vendite e una perdita di quota di mercato.
- (96) Tale affermazione andrebbe collocata nel contesto dei risultati globali dell'inchiesta. Sostanzialmente, l'inchiesta ha dimostrato che sebbene la media ponderata dei prezzi dell'industria comunitaria sia diminuita tra il 1992 e il 1994 e sia aumentata nel 1995, i prezzi sono tornati a calare sostanzialmente nel periodo dell'inchiesta. Rispetto all'intero periodo in esame, i prezzi non registrano che un incremento dell'1 %.
- (97) Più specificamente, tra il 1994 e il 1995 i prezzi i profitti dell'industria comunitaria sono aumentati (in un momento in cui, sotto la pressione delle importazioni in questione, l'industria comunitaria ha mantenuto i profitti a scapito della quota di mercato). Dopo il 1995, invece, l'effetto combinato delle importazioni oggetto di dumping ha provocato un eccesso di offerta sul mercato comunitario, che ha costretto l'industria comunitaria a ridurre prezzi e profitti nel periodo dell'inchiesta, perdendo nel contempo ulteriori quote di mercato. Questo dimostra che, nonostante le fluttuazioni dei prezzi, volte a resistere alla pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping in questione, l'industria comunitaria non è riuscita a conservare la sua quota di mercato, né a sostenere livelli di profitti ragionevoli nel periodo in esame.
- (98) Si è anche detto che l'industria comunitaria aveva adottato un comportamento anticoncorrenziale e che c'era collusione tra i produttori comunitari denunziati interessati.
- (99) Non sono state fornite né trovate prove a sostegno di tale affermazione. Non si è potuta dunque accogliere questa obiezione.

3. Conclusioni relative al rapporto di causalità

- (100) In base alle conclusioni sopra illustrate e conformemente ai punti 74-82 del regolamento sui dazi provvisori, si conferma che l'insieme delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, indipendentemente da altri fattori, ha arrecato grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Impatto delle misure

- (101) Nel regolamento sui dazi provvisori la Commissione ha indicato perché l'interesse della Comunità richieda un intervento e come non esistano motivi convincenti per non imporre le misure.
- (102) In particolare, la Commissione è giunta alla conclusione che le misure dovrebbero permettere all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato perduta e la redditività, con conseguenze positive per le condizioni di concorrenza sul mercato comunitario.

▼B

- (103) Nonostante la dettagliata analisi presentata ai punti 84-98 del regolamento sui dazi provvisori, si è sostenuto che non è nell'interesse della Comunità imporre misure antidumping nel presente procedimento. In particolare, si è sostenuto che gli importatori e le società commerciali che trattano il prodotto in esame occupano molti più addetti dei produttori comunitari, che gli importatori e le società commerciali sarebbero costretti ad acquistare a prezzi artificialmente elevati dai produttori comunitari a seguito della prevista riduzione del volume delle importazioni e che gli importatori e le società commerciali sarebbero costretti a ridurre il personale.
- (104) Inoltre si è sostenuto che se si imponessero misure definitive l'industria a valle ne risentirebbe in quanto dovrebbe sostenere significativi aumenti dei prezzi e che l'industria utilizzatrice sarebbe privata di alcuni prodotti (vale a dire dei dadi).
- (105) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare la domanda sul mercato comunitario e che c'è un continuo fabbisogno di prodotti importati. In base ai risultati dell'analisi e tenendo conto del comportamento tenuto in passato dall'industria comunitaria, sembra legittimo concludere che con tutta probabilità l'istituzione delle misure provocherà un aumento dei prezzi. Tuttavia, dato che gli importatori e le società commerciali hanno molte possibilità per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento (tra cui quella di approvvigionarsi dall'industria comunitaria, come si è visto nel periodo dell'inchiesta), e dato che i margini degli importatori e delle società commerciali sono stati buoni per tutto il periodo, si ritiene che l'effetto delle misure potrebbe essere minimizzato attraverso una piccola riduzione dei margini di profitto e un leggero aumento dei prezzi per l'industria utilizzatrice. Poiché persiste l'esigenza di prodotti d'importazione e poiché tanto i prodotti importati quanto quelli prodotti nella Comunità sono venduti agli utilizzatori attraverso una consolidata rete di operatori commerciali, si ritiene che l'imposizione delle misure non inciderà sull'occupazione per quanto riguarda gli importatori e le società commerciali.
- (106) Quanto agli utilizzatori del prodotto in esame, si ritiene, come indicato ai punti 95-97 del regolamento sui dazi provvisori, che l'incidenza degli SSF sul costo del prodotto finito sia trascurabile e che quindi è improbabile che qualsiasi aumento di questi costi abbia effetti significativi per i costi degli utilizzatori. Si nota inoltre che l'imposizione di un dazio antidumping permetterà agli operatori di continuare ad importare il prodotto in questione (compresi dunque i dadi).
- (107) In assenza di ulteriori osservazioni per quanto riguarda gli interessi dei fornitori di materie prime, si confermano le conclusioni illustrate ai punti 86-87 del regolamento sui dazi provvisori.

2. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (108) In sintesi, dopo aver valutato tutti i vari interessi, e per i motivi indicati ai punti 84-98 del regolamento sui dazi provvisori, si conclude che, nel complesso, è interesse della Comunità istituire misure definitive.

H. MISURE ANTIDUMPING

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (109) In base alle conclusioni sopra riportate in materia di dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità, si è esaminato poi quali dovessero essere il livello e la forma delle misure antidumping per eliminare gli effetti di distorsione degli scambi del dumping pregiudizievole e per ripristinare condizioni di effettiva concorrenza nel mercato comunitario.
- (110) Successivamente alla pubblicazione del regolamento sui dazi provvisori (come già accennato), i rappresentanti di tre esportatori

▼B

(due indiani e uno di Taiwan) hanno fornito nuove informazioni sulle vendite e sui prezzi all'esportazione. Sulla base di tali nuovi dati sono stati ricalcolati i livelli di eliminazione del pregiudizio.

- (111) A seguito della concessione del trattamento individuale ad un secondo esportatore cinese che ha collaborato, inoltre, per l'esportatore in questione è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio individuale e per gli altri cinque esportatori cinesi che hanno collaborato si è ricalcolato il margine di eliminazione del pregiudizio.
- (112) Infine, gli adeguamenti del prezzo CIF all'esportazione concessi a tutti gli esportatori (per tener conto delle spese sostenute successivamente all'importazione) sono stati ricalcolati, cosicché i margini stabiliti in via provvisoria sono stati modificati. Per il resto, la base del calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio è quella illustrata al punto 99 del regolamento sui dazi provvisori.
- (113) I livelli modificati di eliminazione del pregiudizio sono espressi, come già nel regolamento sui dazi provvisori, in percentuale della media ponderata del prezzo franco frontiera comunitaria del prodotto importato.
- (114) I livelli di eliminazione del pregiudizio stabiliti erano pari o superiori ai seguenti:

Repubblica popolare cinese	74,7 %
India:	
produttori che hanno collaborato	41,3 %
produttori che non hanno collaborato	54,0 %
Malaysia	37,7 %
Repubblica di Corea	38,6 %
Taiwan	34,1 %
Thailandia	48,3 %

2. Dazio

- (115) I margini di eliminazione del pregiudizio stabiliti per i produttori indiani che non hanno collaborato e per le società della Repubblica popolare cinese cui non è stato concesso il trattamento individuale sono risultati, in ciascun caso, inferiori ai margini di dumping stabiliti. Il dazio, pertanto, dovrebbe basarsi sui margini di pregiudizio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (116) Poiché in tutti gli altri casi i margini di eliminazione del pregiudizio erano superiori ai margini di dumping, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base il dazio dovrebbe basarsi sui margini di dumping.
- (117) I dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dovrebbero pertanto essere i seguenti:

Paese	Impresa	Aliquota di dazio
Cina	Ningbo Shyechang Metal Products	24,2 %
	Power Van Industrial Co., Ltd	13,6 %
	Tutte le altre imprese	74,7 %

▼B

Paese	Impresa	Aliquota di dazio
India	Lakshmi Precision Screws Ltd	19,8 %
	Kundan Industries Ltd/Tata Export Ltd, Mumbai	47,4 %
	Audler Fasteners	11,2 %
	Tutte le altre imprese	54,0 %
Malaysia	Tigges Stainless Fasteners (M) Sdn. Bhd	5,7 %
	Tong Heer Fasteners Co., Sdn. Bhd	7,0 %
	Tutte le altre imprese	7,0 %
Repubblica di Corea	Daegil Trading Co. Ltd	24,0 %
	Tutte le altre imprese	26,7 %
Taiwan	► C1 Arrow Fastener Co. Ltd/ Level Fastener Co. Ltd, Taipei ◀	5,3 %
	Sen Chang Industrial Co. Ltd	11,1 %
	Tong Hwei Enterprise Co. Ltd	10,2 %
	Rodex Fasteners Corp.	8,8 %
	CLC Industrial Co. Ltd	5,4 %
	Min Hwei Enterprise Co. Ltd	10,2 %
	Tutte le altre imprese	23,1 %
Thailandia	A.B.P. Stainless Fastener Co. Ltd	8,4 %
	Dura Fastener Co. Ltd	2,7 %
	Tutte le altre imprese	8,4 %

I. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (118) Data l'entità dei margini di dumping accertati per i produttori esportatori e in considerazione della gravità del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 1732/97 siano definitivamente riscossi. Gli importi costituiti a titolo di dazio antidumping provvisorio saranno riscossi definitivamente in ragione dell'aliquota di dazio imposta in via definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30 originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

2. Le aliquote dei dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

▼B

Paese	Impresa	Aliquota di dazio	Codici addizionali TARIC
▼ <u>M1</u> Cina	Bulten Fasteners Co. Ltd	18,5 %	A208
	Ningbo Shyechang Metal Products	24,2 %	8757
	Power Van Industrial Co. Ltd	13,6 %	8333
	Tutte le altre società	74,7 %	8900
▼ <u>B</u> India	Lakshmi Precision Screws Ltd	19,8 %	8415
	Kundan Industries Ltd Tata Export Ltd, Mumbai	47,4 %	8416
	Audler Fasteners	11,2 %	8417
	Tutte le altre imprese	54,0 %	8900
Malaysia	Tigges Stainless Fasteners (M) Sdn. Bhd	5,7 %	8334
	Tong Heer Fasteners Co., Sdn. Bhd	7,0 %	8335
	Tutte le altre imprese	7,0 %	8900
Repubblica di Corea	Daegil Trading Co. Ltd	24,0 %	8418
	Tutte le altre imprese	26,7 %	8900
Taiwan	► <u>C1</u> Arrow Fastener Co. Ltd/ Level Fastener Co. Ltd, Taipei ◀	5,3 %	8336
	Sen Chang Industrial Co. Ltd	11,1 %	8337
	Tong Hwei Enterprise Co. Ltd	10,2 %	8338
	Rodex Fasteners Corp.	8,8 %	8408
	CLC Industrial Co. Ltd	5,4 %	8409
	Min Hwei Enterprise Co. Ltd	10,2 %	8414
	Tutte le altre imprese	23,1 %	8900
	Thailandia	A.B.P. Stainless Fastener Co. Ltd	8,4 %
Dura Fastener Co. Ltd		2,7 %	8420
Tutte le altre imprese		8,4 %	8900

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi costituiti a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 1732/97 sono riscossi in via definitiva in ragione dell'aliquota di dazio imposta in via definitiva.
2. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.